

# **Principi di diritto europeo dei contratti**

## **Capitolo primo Disposizioni generali**

### Sezione prima: Ambito di applicazione dei Principi

#### Articolo 1:101: Applicazione dei Principi

- (1) I Principi sono destinati ad essere applicati come norme generali di diritto dei contratti nell'Unione europea.
- (2) I Principi si applicano quando le parti hanno convenuto di inserirli nel contenuto del contratto o hanno convenuto che il contratto sia regolato da essi.
- (3) I Principi possono altresì trovare applicazione quando le parti:
  - (a) hanno convenuto che il contratto sia regolato dai “principi generali del diritto”, dalla “lex mercatoria” o hanno usato espressione analoga; o
  - (b) non hanno scelto altro sistema di regole o altre norme di diritto per disciplinare il contratto.
- (4) I Principi possono fornire una soluzione alla controversia da decidere quando il sistema o le norme della legge applicabile non vi provvedano.

#### Articolo 1:102: Autonomia contrattuale

- (1) Le parti sono libere di stipulare contratti e di determinarne il contenuto, nel rispetto della buona fede e della correttezza nonché delle norme imperative contenute nei Principi.
- (2) Le parti possono escludere l'applicazione di una qualsiasi norma contenuta nei Principi o derogarvi o modificarne gli effetti, salvo che non sia altrimenti previsto nei Principi.

#### Articolo 1:103: Norme imperative

- (1) Quando la legge applicabile lo consente, le parti possono decidere che il contratto sia regolato dai Principi; in tal caso le norme imperative nazionali non sono applicabili.
- (2) In ogni caso troveranno applicazione quelle norme imperative della legge nazionale, del diritto sovranazionale e internazionale la cui applicabilità, secondo le norme proprie di diritto internazionale privato, non dipende dalla legge che regola il contratto.

#### Articolo 1:104: Applicazione alle questioni concernenti il consenso

- (1) L'esistenza e la validità dell'accordo delle parti vertente sull'adozione o l'incorporazione dei Principi sono regolate dai Principi stessi.
- (2) Nondimeno, una parte può fare riferimento alla legge del Paese nel quale ha la sua dimora abituale ai fini dell'accertamento della propria mancanza di consenso, qualora dalle circostanze si palesa irragionevole stabilire l'effetto della condotta della parte medesima sulla base dei Principi.

### Articolo 1:105: Usi e pratiche di condotta

- (1) Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno acconsentito e dalle pratiche che hanno instaurato tra di esse.
- (2) Le parti sono vincolate a ogni uso che si debba considerare generalmente applicabile tra soggetti che si trovino nella medesima situazione delle parti, salvo che l'applicazione di tale uso appaia irragionevole.

### Art. 1:106: Interpretazione e analogia

- (1) I Principi devono essere interpretati, anche evolutivamente, in maniera conforme al loro scopo. Particolare attenzione deve essere data all'esigenza di promuovere la buona fede e la correttezza, la certezza delle relazioni contrattuali e l'uniformità di applicazione.
- (2) Le questioni che siano inquadrabili nei Principi, pur quando da questi non previste sono da regolarsi, in quanto sia possibile, in conformità alle idee alle quali essi si ispirano. In mancanza si farà ricorso alla legge applicabile in base alle regole di diritto internazionale privato.

### Art. 1:107: Applicazione ad altre figure negoziali

I Principi si applicano, con gli opportuni adattamenti, agli accordi volti a modificare o estinguere un rapporto contrattuale, alle promesse unilaterali, alle altre dichiarazioni negoziali e ai comportamenti che manifestano una volontà negoziale.

### Sezione seconda: Obblighi generali

#### Art. 1:201: Buona fede e correttezza

- (1) Le parti devono agire nel rispetto della buona fede e della correttezza.
- (2) Le parti non possono escludere o limitare questo obbligo.

#### Art. 1:202: Obbligo di cooperazione

Le parti sono tenute reciprocamente a cooperare al fine di dare piena esecuzione al contratto.

### Sezione terza: Terminologia e altre regole

#### Art. 1:301: Definizioni

Salvo che il contesto induca a ritenere altrimenti:

- (1) 'atto' significa anche omissione;
- (2) 'giudice'<sup>1</sup> significa anche al collegio arbitrale;
- (3) ai comportamenti posti in essere 'con volontà'<sup>2</sup> sono equiparati quelli gravemente colposi;

---

<sup>1</sup> *Court*

<sup>2</sup> *Intentional*

- (4) 'inadempimento' si riferisce a qualsiasi mancanza della prestazione dovuta in base al contratto, che sia fonte di responsabilità o no, compreso il ritardato e l'inesatto adempimento nonché la violazione dell'obbligo di cooperare al fine di dare piena esecuzione al contratto;
- (5) un aspetto è 'importante' quando una persona di media diligenza<sup>3</sup> nella posizione di una parte avrebbe dovuto saperne la rilevanza per l'altra parte in ordine alla accettazione delle clausole proposte o alla decisione di concludere il contratto.
- (6) la forma 'scritta' si intende riferita ai telegrammi, telex, telefax, posta elettronica e ogni altro strumento di comunicazione in grado di produrre un documento suscettibile di lettura dall'una e dall'altra parte.

#### Art. 1:302: Ragionevolezza

(1) E' da ritenersi ragionevole ciò che chiunque in buona fede e nella stessa situazione delle parti dovrebbe considerare ragionevole. Nella valutazione di ragionevolezza si dovrà tenere conto, in particolare, della natura e dell'oggetto del contratto<sup>4</sup>, delle circostanze del caso e degli usi e pratiche dei traffici o delle professioni coinvolte.

#### Art. 1:303: Comunicazione

- (1) Le comunicazioni possono essere date con ogni mezzo, scritto o di altra natura, che sia appropriato alle circostanze.
- (2) Fatti salvi i paragrafi (4) e (5), ogni comunicazione produce effetto dal momento in cui perviene al destinatario.
- (3) Una comunicazione perviene al destinatario quando sia consegnata a lui o alla sede dei suoi affari o all'indirizzo postale o, in mancanza, alla sua dimora abituale.
- (4) Se una parte dà una comunicazione all'altra a causa dell'inadempimento di quest'ultima o perché tale inadempimento sia ragionevolmente prevedibile, e la comunicazione sia correttamente inviata o data, il ritardo o una imprecisione di trasmissione della comunicazione non le impedisce di avere efficacia. La comunicazione ha effetto dal momento nel quale sarebbe arrivata in circostanze normali.
- (5) Una comunicazione non ha effetto se la revoca di essa raggiunge il destinatario prima o nello stesso momento della comunicazione.
- (6) Ai sensi di questo articolo 'comunicazione' va intesa come riferita alla promessa, asserzione<sup>5</sup>, proposta, accettazione, domanda, richiesta o altra dichiarazione.

#### 1:304: Computo dei termini

- (1) Un termine fissato in un documento scritto da una parte al destinatario per rispondere o compiere altro atto comincia a decorrere dalla data posta come data del documento. Se nessuna data è indicata, il termine decorre dal momento in cui il documento giunge al destinatario.
- (2) Festività ufficiali e giorni non lavorativi ufficiali che cadono durante il termine fissato vanno computati. Se però il termine scade in giorno festivo o non lavorativo al domicilio del destinatario o nel luogo nel quale l'atto deve essere compiuto, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo seguente del luogo medesimo.

---

<sup>3</sup> *Reasonable person*

<sup>4</sup> *Nature and purpose of the contract*

<sup>5</sup> *Statement*

- (3) Termini espressi in giorni, settimane, mesi e anni cominciano alle ore zero del giorno successivo e finiscono alle ore ventiquattro del giorno di scadenza; ma le risposte alla parte che fissa il termine devono arrivare e ogni altro atto deve essere interamente compiuto entro l'ora di chiusura delle attività il giorno di scadenza nel luogo pertinente<sup>6</sup>.

#### 1:305: Imputazione di conoscenza e volontà

Se un terzo, con il consenso di una parte, ha partecipato alla formazione del contratto o gli è stata affidata la prestazione da una delle parti o ha adempiuto con l'assenso di quest'ultima, e  
(a) ha avuto conoscenza o ha previsto o avrebbe dovuto sapere o prevedere un fatto, o  
(b) ha agito con dolo o colpa grave o in difformità dalla buona fede e dalla correttezza, tale conoscenza previsione o condotta è imputata alla parte.

## **Capitolo secondo Formazione del contratto**

### Sezione prima: Disposizioni generali

#### Art. 2:101: Requisiti dell'accordo delle parti

- (1) Il contratto è concluso quando  
(a) le parti hanno manifestato la volontà di vincolarsi giuridicamente e  
(b) hanno raggiunto un accordo sufficiente.

Non è richiesto alcun altro requisito.

- (2) Né la conclusione né la prova del contratto necessita della forma scritta o di altro requisito di forma. La prova del contratto può essere data con qualsiasi mezzo, compresa la testimonianza.

#### 2:102: Volontà

La volontà di una parte di vincolarsi giuridicamente è quella che si ricava dalle dichiarazioni e dalla condotta di essa così come sono state ragionevolmente comprese dall'altra parte.

#### 2:103: Accordo sufficiente

- (1) L'accordo è sufficiente quando le clausole:  
(a) sono state dalle parti sufficientemente determinate<sup>7</sup> in modo che vi si possa dare esecuzione, o  
(b) possono essere fissate nei loro termini in applicazione dei Principi.  
(2) Se però una parte rifiuta di concludere un contratto fino a quando le parti non abbiano trovato l'accordo su un punto specifico, il contratto non viene ad esistenza fino a quando non è stato raggiunto l'accordo su questo punto.

#### Art. 2:104: Clausole non oggetto di trattativa individuale

- (1) Le clausole del contratto che non sono state oggetto di trattativa individuale possono essere fatte valere contro la parte che non le ha conosciute soltanto se la parte che le fa valere ha fatto quanto

---

<sup>6</sup> *Relevant*

<sup>7</sup> *Defined*

ragionevolmente necessario per portarle all'attenzione dell'altra parte prima o al momento della conclusione del contratto.

- (2) Le clausole non si considerano portate adeguatamente all'attenzione dell'altra parte quando il documento contrattuale si limiti a farne mera menzione, anche quando tale parte abbia sottoscritto il documento.

#### Art. 2:105: Clausola di omnicomprensività

- (1) Se un contratto redatto in forma scritta contiene una clausola oggetto di trattativa individuale con l'affermazione che la scheda contrattuale contiene tutte le clausole del contratto (clausola di omnicomprensività), qualsiasi altra precedente dichiarazione, promessa<sup>8</sup> o accordo che non sia contenuto nella scheda contrattuale non fa parte del contratto.
- (2) Se la clausola di omnicomprensività non è stata oggetto di trattativa individuale essa determina soltanto la presunzione che le parti hanno voluto che le loro precedenti dichiarazioni, promesse o accordi non dovessero far parte del contratto. Questa disposizione non può essere disapplicata in tutto o in parte.
- (3) Le dichiarazioni precedenti delle parti possono essere usate per interpretare il contratto. Questa disposizione non può essere disapplicata in tutto o in parte se non con una clausola oggetto di trattativa individuale.
- (4) A ciascuna parte può essere impedito di invocare la clausola di omnicomprensività quando in contrasto con essa abbia fatto dichiarazioni o compiuto atti sui quali l'altra parte abbia potuto ragionevolmente fondare il proprio affidamento.

#### Art. 2:106: Clausola di modificazione solo per iscritto

- (1) La clausola contenuta in un contratto redatto in forma scritta la quale preveda che qualsiasi modifica o scioglimento del rapporto contrattuale debba essere fatto per iscritto fissa soltanto la presunzione che un accordo per modificare o sciogliere il rapporto possa essere giuridicamente vincolante solo se redatto in forma scritta.
- (2) La parte che mediante proprie dichiarazioni o comportamenti abbia ingenerato nell'altra un ragionevole affidamento in senso contrario non potrà invocare tale clausola.

#### Art. 2:107: Promessa unilaterale

Una promessa che intenda essere vincolante senza accettazione è vincolante come tale.

### Sezione seconda: Proposta e accettazione

#### Art. 2:201: Proposta

- (1) Una offerta ammonta a proposta quando:
  - a) è volta alla conclusione di un contratto se l'altra parte la accetta, e
  - b) contiene clausole sufficientemente precise<sup>9</sup> ai fini della conclusione del contratto.
- (2) La proposta può essere rivolta a una o più persone determinate o al pubblico.
- (3) L'offerta di beni o servizi a un prezzo determinato fatta da un professionista mediante pubblicità o cataloghi o con l'esposizione di beni si presume proposta di vendita o di fornitura a quel prezzo

---

<sup>8</sup> *Undertaking*

<sup>9</sup> *Sufficiently definite terms*

fino a quando la scorta dei beni offerti o la capacità dell'offerente di fornire il servizio sia esaurita.

#### Art. 2:202: Revoca della proposta

- (1) La proposta può essere revocata se la revoca giunge al destinatario prima che esso abbia spedito la sua accettazione o, in caso di accettazione mediante esecuzione, prima che il contratto sia concluso secondo l'articolo 2:205 (2) o (3).
- (2) L'offerta al pubblico può essere revocata nella stessa maniera in cui è stata fatta.
- (3) La revoca della proposta comunque non produce effetto se:
  - a) la proposta era irrevocabile; o
  - b) era stato fissato un termine per l'accettazione; o
  - c) l'oblato ha potuto ragionevolmente ritenere che la proposta fosse irrevocabile e ha agito sulla base di tale affidamento.

#### Art. 2:203: Rifiuto della proposta

La proposta perde efficacia quando il rifiuto di essa perviene al proponente.

#### Art. 2:204: Accettazione

- (1) Dichiarazioni in qualunque forma o comportamenti dell'oblato che indichino accoglimento della proposta costituiscono accettazione.
- (2) Il silenzio o la passività<sup>10</sup> per sé sola non costituisce accettazione.

#### Art. 2:205: Conclusione del contratto

- (1) Nel caso di spedizione dell'accettazione, il contratto è concluso quando l'accettazione da parte dell'oblato perviene al proponente.
- (2) Nel caso di accettazione mediante esecuzione, il contratto è concluso quando la comunicazione dell'esecuzione perviene al proponente.
- (3) Se in virtù della proposta, o di pratiche che le parti hanno instaurato tra loro o degli usi l'accettazione può avvenire mediante esecuzione di cui non debba essere data comunicazione al proponente, il contratto è concluso quando ha inizio l'esecuzione.

#### Art. 2:206: Termine per l'accettazione

- (1) L'accettazione deve pervenire al proponente nel termine da lui stabilito.
- (2) Se il proponente non ha fissato alcun termine l'accettazione gli deve pervenire entro un termine ragionevole.
- (3) Nel caso di accettazione mediante esecuzione secondo l'art. 2:205 (3), l'esecuzione deve iniziare entro il termine fissato dal proponente per l'accettazione o, in mancanza di esso, entro un termine ragionevole.

#### Art. 2:207: Accettazione tardiva

---

<sup>10</sup> *Inactivity*

- (1) Un'accettazione tardiva è ugualmente efficace se senza indugio il proponente informa l'oblato che la considera tale.
- (2) Se una lettera o altro scritto contenente una accettazione tardiva è stata spedita in circostanze tali che se la trasmissione fosse stata normale essa sarebbe pervenuta al proponente entro il termine dovuto, l'accettazione tardiva ha effetto come accettazione salvo che, senza indugio, il proponente renda noto all'oblato che considera la proposta ormai perentoria.

#### Art. 2:208: Accettazione non conforme

- (1) Una risposta dell'oblato che contiene o comporta condizioni aggiuntive o diverse che modificano in maniera sostanziale<sup>11</sup> quelle contenute nella proposta costituisce un rigetto di questa e una nuova proposta.
- (2) Una risposta che contenga una adesione chiara<sup>12</sup> alla proposta vale come accettazione anche se contiene o comporta condizioni aggiuntive o diverse quando queste non modificano in maniera sostanziale le condizioni della proposta. In tal caso le condizioni aggiuntive o diverse entrano a far parte del contenuto del contratto.
- (3) Una risposta di tal genere sarà però considerata come rigetto della proposta se:
  - a (a) la proposta espressamente limita l'accettazione alle condizioni della proposta; o
  - (b) il proponente senza indugio si oppone alle condizioni aggiuntive o diverse; o
  - (c) l'oblato condiziona la propria accettazione all'adesione del proponente alle condizioni aggiuntive o diverse e tale adesione non perviene all'oblato entro un termine ragionevole.

#### Art. 2:209: Condizioni generali contrastanti

- (1) Se le parti hanno raggiunto un accordo, solo che la proposta e l'accettazione fanno riferimento a condizioni generali di contratto contrastanti, il contratto è ciononostante concluso. Le condizioni generali fanno parte del contenuto del contratto nella misura in cui sono sostanzialmente coincidenti.
- (2) Tuttavia il contratto non è concluso se una parte:
  - (a) ha manifestato in anticipo, espressamente e non mediante condizioni generali di contratto, l'intenzione di non essere vincolata dal contratto quando ricorrano gli estremi del paragrafo (1);  
o
  - (b) senza indugio informa l'altra parte che non ha intenzione di essere vincolata da tale contratto.
- (3) Condizioni generali di contratto sono le condizioni predisposte per un numero indeterminato di contratti di un certo tipo<sup>13</sup>, e che non sono state oggetto di trattativa individuale tra le parti.

#### Art. 2:210: Conferma scritta tra professionisti

Se il contratto è stato concluso tra professionisti ma non è stato riversato in un documento finale, e una parte senza indugio invia all'altra uno scritto che intende essere una conferma del contratto ma contiene condizioni aggiuntive o diverse, tali condizioni entrano a far parte del contenuto del contratto a meno che:

- (a) le condizioni modificano in maniera sostanziale il contratto, o
- (b) l'oblato senza indugio si oppone.

---

<sup>11</sup> *Materially*

<sup>12</sup> *Definite*

<sup>13</sup> *Certain nature*

#### Art. 2:211: Conclusione del contratto senza proposta e accettazione

Anche quando il procedimento di conclusione del contratto non si struttura in proposta e accettazione le norme di questa Sezione si applicano ugualmente, con gli opportuni adattamenti.

#### Sezione terza: Responsabilità precontrattuale

##### Art. 2: 301: Trattative contrarie alla buona fede

- (1) Le parti sono libere di entrare in trattative e non rispondono del mancato raggiungimento dell'accordo.
- (2) Tuttavia, la parte che ha condotto o ha interrotto le trattative in maniera contraria alla buona fede e alla correttezza è responsabile delle perdite cagionate all'altra parte.
- (3) In particolare, è contrario alla buona fede e alla correttezza iniziare le trattative o continuarle in assenza di una effettiva volontà di raggiungere un accordo con l'altra parte.

##### Art. 2:302: Tradimento della confidenza

Se nel corso delle trattative vengono date informazioni confidenziali da una parte, l'altra ha l'obbligo di non rivelarle e di non usarle per fini estranei al contratto, venga poi o no concluso il contratto. Il risarcimento per la violazione di questo obbligo può comprendere la perdita subita e la restituzione del vantaggio indebitamente conseguito dall'altra parte.